

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, il quale dispone:

- al comma 1:
 - che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
 - che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'area richiama interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;
- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;

- b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
- c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
- d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
- e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", nella formulazione modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di pesca regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Preso atto della nota interpretativa, protocollo n. PG.2018.0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta richiesto al comma 2 del citato art. 20 "è da intendersi come segue:

- **Nulla osta** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR n. 6/2005, per le aree ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000";

Dato atto che con propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 si è, tra l'altro, provveduto ad istituire, le seguenti Aree di pesca regolamentata:

Comune interessato	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Fiumalbo	Torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco	Fario
Monchio delle Corti	Torrente Cedra	Zona turistica No Kill della Val Cedra

Bedonia	Fiume Taro	Piane di Carniglia
Bagno di Romagna	Fiume Savio	Bagno di Romagna
Santa Sofia	Fiume Bidente	Santa Sofia
Comune di Premilcuore	Fiume Rabbi	Premilcuore
Comune di Portico e San Benedetto	Fiume Montone	- Portico di Romagna - Bocconi
Comune di Ferriere	Torrente Aveto	Salsominore
Comune di Ottone	Fiume Trebbia	Ottone

i cui atti istitutivi sono riportati nei rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento;

Viste le istanze dei Comuni di seguito riportate, con indicazione del corpo idrico interessato:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Protocollo n.
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	PG.2018.602273
Comune di Tornolo	Fiume Taro	PG.2018.12525

pervenute a mezzo dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, ed acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con le quali i predetti Comuni hanno richiesto l'istituzione di Aree di pesca regolamentata in tratti di corsi idrici ricadenti nei territori di pertinenza;

Preso atto della documentazione allegata alle predette istanze, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, contenente, tra l'altro, gli elementi utili per la verifica delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 11 del 2012 e le proposte di "piano di gestione" delle aree medesime;

Dato atto che le citate richieste di istituzione delle predette Aree di pesca regolamentata sono state sottoposte al parere dei Tavoli di consultazione locale di riferimento, previsti dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata legge regionale n. 11 del 2012;

Atteso che, per la richiesta formulata dai Comuni di Pennabilli e Casteldelci, il Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello di esprimersi sull'istituenda Area di pesca regolamentata, posto che il tratto del Fiume Marecchia interessato ricade in area contigua del Parco medesimo;

Preso atto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico del predetto Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, registro U.T. n. 77, registro generale n. 292 del 6 dicembre 2018

- acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con il prot. n. PG/2018/735711 dell'11 dicembre 2018 - con la quale è stato rilasciato, con prescrizioni, parere di conformità per l'istituzione dell'area di pesca regolamentata di che trattasi, evidenziando, al contempo, che il predetto parere di conformità "non riguarda l'esecuzione di eventuali interventi territoriali, così come indicati nel regolamento allegato all'istanza";

Preso, altresì, atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata richieste;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere, con il presente atto, all'istituzione delle Aree di pesca regolamentata di seguito riportate:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	No kill Bascio
Comune di Tornolo	Fiume Taro	Santa Maria del Taro

- di dare atto che gli elementi dei relativi atti istitutivi, richiesti dal comma 4 dell'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, sono riportati negli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Ente richiedente	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	No kill Bascio	1
Comune di Tornolo	Santa Maria del Taro	2

- di dare, inoltre, atto, in relazione all'Area di pesca regolamentata "No kill Bascio", che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento:
 - contiene la definizione di quanto richiesto dal citato parere di conformità rilasciato dal già menzionato Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
 - non riporta, tra gli "interventi di riqualificazione ambientale" quelli individuati in sede di presentazione dell'istanza, descritti quali "*Interventi di riqualificazione ambientale delle sponde e delle zone di*

battuta più erose, tramite piantumazione e/o palificazione. Pulizia e miglioramento di luoghi e aree altrimenti inaccessibili ai pescatori. Ripristino di laghetti in alveo, con funzione di stoccaggio del pesce in caso di emergenza idrica e con funzione di aree golenali per il contenimento delle piene", la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari;

- di dare, infine, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
 - i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitano i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
 - le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata di cui al presente provvedimento, possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Sentita la Commissione ittica regionale nella seduta del 5 novembre 2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di istituire, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, le seguenti Aree di pesca regolamentata, i cui atti istitutivi sono riportati nei relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	No kill Bascio	1
Comune di Tornolo	Fiume Taro	Santa Maria del Taro	2

- 3) di dare atto, in relazione all'Area di pesca regolamentata "No kill Bascio", che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento:
- contiene la definizione di quanto richiesto dal parere di conformità reso dal Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
 - non riporta, tra gli "interventi di riqualificazione ambientale" quelli individuati in sede di presentazione dell'istanza, descritti quali *"Interventi di riqualificazione ambientale delle sponde e delle zone di battuta più erose, tramite piantumazione e/o palificazione. Pulizia e miglioramento di luoghi e aree altrimenti inaccessibili ai pescatori. Ripristino di laghetti in alveo, con funzione di stoccaggio del pesce in caso di emergenza idrica e con funzione di aree golenali per il contenimento delle piene"*, la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari;
- 4) di dare, inoltre, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
- i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitano i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- 5) di stabilire che i Comuni interessati:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, devono presentare, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, una relazione sulle attività svolte;
 - ogni tre anni, devono integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;

- 6) di stabilire, inoltre, che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nullaosta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 7) di dare, altresì, atto:
 - che le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata di cui al presente provvedimento possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
 - che, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;
- 8) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 9) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento ai Comuni di Pennabilli, Casteldelci e Tornolo nonché al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
- 10) di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Bologna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione;
- 11) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.